

IL RETTORE

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge regionale 26.7.2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il CCNL del comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTI l'art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008, n. 203 e l'art. 59, comma 2, del D. Lg.vo 27.10.2009, n. 150 concernenti la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale;

VISTO il CCNL del comparto Scuola per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23 gennaio 2009;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, sottoscritto il 04.08.2011;

VISTA la legge regionale 22.11.1988, n. 63;

VISTA la legge regionale 08.03.1993, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1998, n. 52;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25;

VISTO il D.M. del 13 giugno 2007, con il quale è stato adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/99;

VISTO il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014;

ACCERTATA l'effettiva ed inderogabile necessità di ricorrere all'assunzione di un Istitutore Assistente con contratto di lavoro a termine in sostituzione dell'Istitutore Assistente MANDALARI Flavia in servizio presso questo Convitto con contratto di lavoro a tempo determinato al 31.8.2018, su posto riferito ad attività semiconvittuali, assente dal 27 al 29 novembre 2017 (gg. 3);

VISTA la graduatoria di Istituto del Convitto regionale "F. Chabod" vigente per l'anno scolastico 2017/2018 degli aspiranti a supplenze e considerato che nessuno degli aspiranti inclusi accetta la supplenza di cui trattasi;

VISTE le segnalazioni per supplenze;

INDIVIDUATA la Sig.ra VISENTIN Virginia

quale destinataria di proposta di assunzione a tempo determinato per la sostituzione dell'Istitutore Assistente suindicato;

STIPULA

con detta aspirante a supplenze, Sig.ra VISENTIN Virginia

- nata a Aosta il 31 ottobre 1987, - Codice Fiscale VSNVGN 87R71 A326G

(in possesso di Laurea in Scienza dell'Educazione – esame piena conoscenza della lingua francese sostenuto con esito positivo nel 2017)

sulla base della proposta citata in premessa, il presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato in sostituzione dell'Istitutore Assistente MANDALARI Flavia per il periodo dal 27 al 29 novembre 2017 (gg. 3) salve la risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del docente suindicato ovvero la proroga automatica del contratto stesso nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, del D.M. 13.6.2007.

Le prestazioni, proprie del profilo professionale del personale educativo, consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo, al suddetto docente compete lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la tabella A allegata al CCNL sottoscritto in data 04.8.2011 oltre ad ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni.

Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto l'interessata è tenuta a produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Entro lo stesso termine l'interessata deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e dall'art. 508 del decreto legislativo n. 297/94. In caso contrario, unitamente ai documenti di rito, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il presente rapporto di lavoro è regolato, anche per le cause che ne costituiscono le condizioni risolutive, dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili.

La mancata assunzione del servizio, salvo causa di impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti e l'abbandono del servizio dopo la sua assunzione comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 – comma 1 – del DM 13.6.2007; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

L'ISTITUTRICE
(Virginia VISENTIN)

IL RETTORE
(Dott. Nello NOTARI)

- Atti
- Albo del Convitto - Pubblicato in data 27.11.2017
- All'Interessata